

CAPITOLO INTRODUTTIVO
**IL CAMBIAMENTO CLIMATICO
NEL QUADRO DEL DIRITTO INTERNAZIONALE:
CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE**

Sommario: 1. Il cambiamento climatico alla prova del diritto internazionale privato e l'incidenza del diritto internazionale pubblico sul contenzioso climatico privatistico. – 2. Il piano della ricerca. – 3. La crisi climatica mondiale. – 4. Il cambiamento climatico alla prova del diritto internazionale pubblico: brevi cenni sul quadro normativo. – 4.1. La c.d. “climatizzazione” del diritto internazionale. – 4.2. La recente tendenza a ricorrere alla giurisdizione consultiva degli organi giurisdizionali internazionali.

1. Il cambiamento climatico alla prova del diritto internazionale privato e l'incidenza del diritto internazionale pubblico sul contenzioso climatico privatistico

La crisi climatica mondiale minaccia sempre di più gli ecosistemi del pianeta e la sua biodiversità, nonché la vita, la salute e le proprietà dei singoli e della collettività. La natura intrinsecamente globale del cambiamento climatico interroga il diritto internazionale nel suo complesso, richiedendo, nel quadro della cooperazione internazionale degli Stati, la realizzazione di azioni atte a prevenire il mutamento del clima e a mitigarne gli effetti (c.d. misure di mitigazione e adattamento)¹. L'urgenza e la gravità dei mutamenti climatici hanno imposto un progressivo ed imponente sviluppo del diritto e

¹ La mitigazione del cambiamento climatico si riferisce alle azioni che affrontano le cause del fenomeno, attraverso la diminuzione della quantità di emissioni di gas serra nell'atmosfera e il potenziamento dei c.d. “pozzi di assorbimento” naturali (quali, suolo, foreste e oceani) dei gas serra. L'adattamento al cambiamento climatico designa invece le misure tese a realizzare l'adeguamento dei sistemi ecologici, sociali ed economici agli impatti attuali e futuri del *climate change*.

della prassi internazionale, anche nella logica della promozione della sostenibilità in chiave intergenerazionale. Se il diritto internazionale pubblico ha il compito di tracciare la cornice giuridica generale all'interno della quale gli Stati sono tenuti a contrastare, in vari modi e a vari livelli, le conseguenze dannose, presenti e future, discendenti dall'alterazione di matrice antropogenica del sistema climatico mondiale, più di recente, anche il diritto internazionale privato è stato chiamato a intervenire nel contesto delle nuove forme giudiziali di *private enforcement* delle istanze climatiche.

Questo libro si colloca nella corrente ancora tumultuosa di questa seconda linea di sviluppo, proponendosi di indagare il contributo che il diritto internazionale privato dell'Unione Europea è in grado di offrire alla crisi climatica in corso. Tale progetto implica non solo l'esigenza di valutare l'idoneità dell'attuale regime normativo uniforme ad affrontare le criticità del crescente contenzioso climatico, ma comporta anche la necessità di riflettere sui possibili adattamenti normativi che potrebbero essere apportati, in una prospettiva di futura revisione degli strumenti esistenti, per rispondere meglio alle complessità strutturali del *climate change*.

A tal fine la presente ricerca mira a cartografare, in modo analitico, le diverse questioni di diritto internazionale privato legate alla gestione del c.d. contenzioso climatico orizzontale di tipo transfrontaliero, ossia le azioni processuali di natura civilistica promosse dinanzi ai giudici nazionali da individui e/o associazioni senza scopo di lucro, tese a far valere la responsabilità climatica degli operatori economici privati, cui sono attribuite, a livello globale, le più elevate quote di emissioni climalteranti nell'atmosfera (c.d. *Carbon Majors*), e che coinvolgono, per le loro caratteristiche oggettive e/o soggettive, almeno due Stati (contenzioso transfrontaliero). Come si vedrà, le domande sono fondate su norme di diritto privato, solitamente attinenti alla responsabilità civile, al fine di lamentare la lesione alla vita, alla salute e alle proprietà degli attori.

Tale sviluppo processuale si ispira e si relaziona in una logica complementare al c.d. contenzioso climatico verticale, concernente le azioni promosse da privati (individui e/o associazioni) nei confronti degli Stati e/o degli enti pubblici, al fine di lamentarne la mancata o inadeguata risposta nella lotta al *climate change*. La dimensione pubblicistica del contenzioso in rilievo è strettamente legata a quella privatistica qui in esame, costituendo la seconda un'evoluzione della prima, ed essendo non a caso quella orizzontale largamente modellata, *mutatis mutandis*, su quella verticale.

Tuttavia, a differenza della tendenza giurisprudenziale tesa a invocare la responsabilità statale – che negli ultimi anni è andata a consolidarsi, sia

pure con qualche eccezione – il contenzioso climatico orizzontale appare ancora condizionato dalla sua stessa novità: esso solleva, infatti, difficoltà normative, processuali e materiali, affatto trascurabili e presenta esiti tuttora incerti. Nondimeno, anche nell'opacità dei risultati che al momento emergono dalla prassi nazionale, sembra comunque possibile cogliere in questo filone giurisprudenziale la potenzialità di una strategia destinata a tracciare le nuove rotte di sviluppo della giustizia climatica dei prossimi anni.

Da un punto di vista sistematico, le azioni transfrontaliere sulla responsabilità civile promosse da privati contro grandi società per motivi legati al cambiamento climatico si collocano come *species* nel più ampio ed eterogeneo *genus* del contenzioso transnazionale sulla *corporate accountability*. Quest'ultimo fenomeno, com'è noto, si sostanzia nell'insieme dei procedimenti, di natura civile, promossi dinanzi alle autorità giurisdizionali nazionali nei confronti di una o più imprese, tesi a lamentare la responsabilità di queste ultime per la lesione di diritti umani fondamentali o di interessi collettivi, quali quello ambientale e sociale, connessa ad azioni o omissioni riconducibili alla loro attività economica².

A livello europeo, sullo scenario giurisdizionale appena menzionato è destinata ad incidere la recente direttiva (UE) 2024/1760 relativa al dovere di

² Sul tema della *cross-border social corporate liability litigation* la dottrina è sconfinata. Si vedano *ex multis*: P. Franzina, *Il contenzioso civile transnazionale sulla corporate accountability*, in M. Frulli (a cura di), *L'interesse delle generazioni future nel diritto internazionale e dell'Unione Europea*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2023, p. 199 ss., e in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2022, p. 831 ss.; C.E. Tuo, *Rimedi per abusi di diritti umani da parte delle imprese: profili di diritto internazionale privato*, in F. Marrella, C. Mastellone (a cura di), *International Business Contracts and Sustainability*, Pacini editore, Pisa, 2024, p. 101 ss.; F. Marrella, *Protection internationale des droits de l'homme et l'activités des sociétés transnationales*, in *Recueil des cours*, t. 385, 2016, p. 217 ss. Con riguardo alla *corporate litigation* in ambito ambientale si rinvia a: E. de Jong, *Corporate Accountability and Liability for Climate Change*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2024; P. Gailhofer, D. Krebs, A. Proelß, K. Schmalenbach, R. Verheyen (eds), *Corporate Liability for Transboundary Environmental Harm: An International and Transnational Perspective*, Springer, Cham, 2023; H. van Loon, *Principles and Building Blocks for a Global Legal Framework for Transnational Civil Litigation in Environmental Matters*, in *Uniform Law Review*, 2018, p. 298 ss.; S. Varvastian, F. Kalunga, *Transnational Corporate Liability for Environ. Damage and Climate Change: Reassessing Access to Justice after Vedanta v. Lungowe*, in *Transnat'l Environ. Law*, 2020, p. 323 ss.; P. Gailhofer, D. Krebs, A. Proelss, K. Schmalenbach, R. Verheyen R. (eds), *Corporate Liability for Transboundary Environmental Harm*, Springer, Cham, 2022; E. Aristova, *Tort Litigation against Transnational Corporations. The Challenge of Jurisdiction in English Courts*, Oxford Private International Law Series, Oxford, 2024.

diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (d'ora in poi: direttiva sulla *corporate due diligence*)³, adottata a seguito di un lungo e faticoso *iter* normativo e che dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 26 luglio 2027, secondo la nuova data fissata dalla c.d. direttiva *stop-the-clock* approvata il 14 aprile 2025⁴. La direttiva 2024/1760 ha introdotto, per la prima volta a livello mondiale, una disciplina vincolante per gli Stati membri, tesa a garantire il rispetto dei diritti umani e la tutela dell'ambiente da parte sia di

³ Direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859, in *G.U.U.E.* L 5 luglio 2024. Si vedano tra i molti commenti, anche con riguardo alla proposta di direttiva COM(2022) 71 final del 23 febbraio 2022: A. Bonfanti, *Corporate Sustainability Due Diligence Directive: A Human right-Based Assessment*, in *Dir. comm. int.*, 2024, p. 857 ss.; European Coalition for Corporate Justice, *European Commission's Proposal for a Directive on Corporate Sustainability Due Diligence. A Comprehensive Analysis*, aprile 2022; M. Fasciglione, *Luci ed ombre della proposta di direttiva europea sull'obbligo di due diligence d'impresa in materia di diritti umani e ambiente*, in *Sidiblog*, 26 maggio 2022; G. Carella, *La responsabilità civile dell'impresa transnazionale per violazioni ambientali e di diritti umani: il contributo della proposta di direttiva sulla due diligence societaria a fini di sostenibilità*, in *Freedom, Security & Justice*, 2022, p. 10 ss.; A. Bonfanti, *Catene globali del valore, diritti umani e ambiente, nella prospettiva del diritto internazionale privato: verso una direttiva europea sull'obbligo di diligenza delle imprese in materia di sostenibilità*, in *Jus*, 2022, p. 295 ss.; R. Greco, *Corporate Human Rights Due Diligence and Civil Liability: Steps Forward Towards Effective Protection?*, in *Dir. umani dir. int.*, 2023, p. 5 ss.; A. Lafarre, *The Proposed Corporate Sustainability Due Diligence Directive: Corporate Liability Design for Social Harms*, in *Eur. Bus. Law Rev.*, 2023, p. 213 ss.; O. Boskovic, *Extraterritoriality and the Proposed Directive on Corporate Sustainability Due Diligence: A Recap*, in *Journ. Priv. Int. Law*, 2024, p. 117 ss. Occorre segnalare che il 26 febbraio 2025 la Commissione europea ha adottato una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 per quanto riguarda taluni obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità – COM(2025) 81 final (c.d. proposta *omnibus package*). In particolare, l'art. 4 della suddetta proposta apporta talune modifiche al testo della direttiva 2024/1760, tra cui la limitazione del dovere di diligenza, come regola generale, ai partner commerciali diretti e la modifica sostanziale del regime di responsabilità civile, sancito dall'art. 29 della direttiva.

⁴ Direttiva (UE) 2025/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2025, che modifica le direttive 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 per quanto riguarda taluni obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (c.d. *stop-the-clock*), in *G.U.U.E.* L 16 aprile 2025. Essa ha posticipato la data di recepimento della direttiva sulla *corporate due diligence*, originariamente fissata per il 26 luglio 2026 (art. 37 della direttiva 2024/1760). Le misure di attuazione emanate dagli Stati membri diventeranno applicabili secondo tempi che variano a seconda delle dimensioni e dell'origine delle società interessate, a partire dal 26 luglio 2028 o dal 26 luglio 2029 (cfr. art. 2 direttiva *stop-the clock*).

alcune grandi società, europee ed extraeuropee, sia delle catene di attività alle quali le prime partecipano⁵. Gli Stati membri dell'Unione, pertanto, dovranno introdurre a livello interno specifici obblighi di diligenza a carico delle imprese ricadenti nel suo campo di applicazione soggettivo⁶, volti a prevenire, mitigare o ridurre al minimo gli impatti sui diritti umani e sull'ambiente⁷.

In questo contesto generale, il libro assume una prospettiva di indagine fortemente circoscritta, limitandosi a osservare una ristretta porzione del contenzioso climatico orizzontale sopra evocato. In particolare, esso delimita lo sguardo lungo tre diverse direzioni.

In primo luogo, da un punto di vista geografico, essa si limita a considerare le sole azioni processuali civilistiche di natura extracontrattuale promosse dinanzi a giudici degli Stati membri. Tale indagine include anche le domande di riconoscimento/esecuzione di decisioni climatiche presentate dinanzi alle autorità giurisdizionali degli Stati membri e rese all'esito dei procedimenti orizzontali appena evocati.

In secondo luogo, alla luce delle caratteristiche strutturali delle azioni in rilievo, il libro prende in considerazione il solo contenzioso privatistico avente un carattere transfrontaliero, che presenta cioè collegamenti con due o più Stati, e per il quale insorge, preliminarmente alla trattazione del merito della causa, l'esigenza di svolgere considerazioni di natura internazionalprivatistica, al fine di determinare quale sia il giudice nazionale competente a

⁵Cfr. per la definizione di "catena di attività" si veda l'art. 3, par. 1, lett. g) della direttiva, il quale valorizza le attività di un partner commerciale a monte di una società inerenti alla produzione di beni o alla prestazione di servizi da parte di tale società, compresi la progettazione, l'estrazione, l'approvvigionamento, la produzione, il trasporto, l'immagazzinamento e la fornitura di materie prime, prodotti o parti di prodotti e lo sviluppo del prodotto o del servizio; nonché le attività di un partner commerciale a valle di una società inerenti alla distribuzione, al trasporto e all'immagazzinamento del prodotto di tale società, laddove i partner commerciali svolgano tali attività per la società o a nome della società.

⁶La direttiva è destinata a operare solo rispetto a una ristretta cerchia di grandi imprese operanti nel mercato dell'Unione: le imprese europee – ossia costituite in conformità con il diritto di uno Stato membro – che abbiano, in media, più di 1000 dipendenti e un fatturato netto a livello mondiale superiore ai 450 milioni di Euro; nonché le società extra-europee, costituite conformemente alla legge di uno Stato terzo, che abbiano un fatturato netto prodotto nel mercato europeo superiore ai 450 milioni di Euro. Cfr. 2, par. 1, lett. a), b) e c), e all'art. 2, par. 2, lett. a), b) e c) nonché i considerando 28, 29, 30 e 31 della direttiva, dove sono fissati requisiti anche per società che hanno concluso accordi di franchising o di licenza nell'Unione e società capogruppo di gruppi di società.

⁷Cfr. artt. 5-11 della direttiva.

conoscere di una siffatta domanda, nonché, successivamente, quale sia la legge materiale applicabile alla sostanza della controversia. Sempre in questa prospettiva, pur in assenza allo stato di una prassi sul punto, il libro intende offrire un'analisi teorica delle questioni che potrebbero porsi rispetto all'esigenza di far circolare una decisione climatica, resa all'esito di un procedimento come quello appena descritto, verso altri ordinamenti giuridici, adottando a tal fine, anche in questo caso, la prospettiva degli Stati membri dell'Unione Europea.

In terzo luogo, la ricerca si limita a esaminare le sole fattispecie climatiche di tipo orizzontale che rientrino nel campo di applicazione del diritto internazionale privato dell'Unione Europea (rispetto alle questioni della competenza giurisdizionale e della legge applicabile), nonché, come visto, sotto il profilo dell'efficacia delle decisioni straniere, le fattispecie implicanti una domanda di riconoscimento/esecuzione che sia presentata dinanzi all'autorità giudiziaria di uno Stato membro.

Da un punto di vista sistematico, il potenziale del diritto internazionale privato in questa materia è tutt'altro che irrilevante. In sede di pianificazione della migliore strategia processuale esperibile, l'utilizzabilità di certi titoli di giurisdizione per affermare la competenza a conoscere della domanda in rilievo, così come la possibilità di avvalersi di determinati criteri di collegamento, ai fini della determinazione della legge applicabile alla fattispecie, ha effetti decisivi sull'esito finale della controversia. Come si vedrà, quest'ultima, per sua stessa natura, ha carattere eminentemente strategico, mirando a realizzare obiettivi di politica climatica ben più ampi della definizione dello specifico caso di specie.

Nel fare chiarezza sullo strumentario giuridico che può essere invocato a questo riguardo, la ricerca, da un punto di vista analitico, intende indagare tutti i profili legati all'adattabilità delle norme uniformi esistenti, al fine di vagliarne l'effettiva tenuta, e giungere a formulare, ove opportuno, proposte di modifica in una logica *de jure condendo*. Tale operazione viene condotta valorizzando gli elementi risultanti sul piano internazionalprivatistico dai tre casi che finora hanno caratterizzato il contenzioso in rilievo di fronte alle autorità giudiziarie degli Stati membri (*Shell, Lliuya e Falys*).

Anche nel quadro di un volume dedicato all'analisi di profili eminentemente internazionalprivatistici, pare indispensabile delineare, sia pur brevemente, lo scenario internazionalpubblicistico sul quale il fenomeno in esame si proietta. Per la vastità e la gravità, senza precedenti, del *climate change*, le norme internazionali rilevanti nel campo della lotta al cambiamento

climatico hanno una vocazione a penetrare e indirizzare anche le relazioni tra privati (singoli, enti rappresentativi di interessi diffusi e collettivi, imprese)⁸: nel definire le azioni di intervento e *governance* statale, tali norme stimolano una consapevolezza del fenomeno e delle sue conseguenze anche sul piano privatistico, promuovendone indirettamente un'attitudine proattiva.

Inoltre, nel quadro del contenzioso climatico sopra evocato e qui in esame, le norme sulla cooperazione internazionale in tema di lotta al cambiamento climatico, nonché quelle dettate in tema di tutela dei diritti fondamentali della persona hanno un effetto giuridico più evidente di carattere orizzontale, ancorché sempre indiretto, propiziando una lettura integrata e internazionalmente orientata delle norme materiali nazionali poste a fondamento del merito della domanda giudiziaria: “Fundamental and human rights as well as international agreements do not impose obligations on companies directly, but they do have an indirect horizontal effect. They allow, through the interpretation of general clauses and open elements of offences under tort law (such as “faute” or unlawfulness), for the further legal development of new duties of care and duties of care towards third parties that protect the climate”⁹.

⁸P. Franzina, *Il problema del cambiamento climatico nell'ottica del diritto internazionale*, in P. Perlingieri, S. Giova, I. Prisco (a cura di), *Cambiamento climatico, sostenibilità e rapporti civili: atti del 17° convegno nazionale 11-12-13 gennaio 2024*, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 2024, p. 81 ss.

⁹Ciò è evidente in particolare nel processo di enucleazione e di interpretazione composita dello standard di diligenza non scritto delle imprese, quale ricavato dalle norme civilistiche nazionali interpretate alla luce della Convenzione europea sui diritti dell'uomo, dell'Accordo di Parigi sul clima e di talune norme di *soft law* (quali gli *UN Guiding Principles on Business and Human Rights*). Cfr. C. Macchi, J. Van Zeven, *Business and Human Rights Implications of Climate Change Litigation: Milieudefensie et al. v Royal Dutch Shell*, in *Revue Eur. Comp. Int. Environ. Law*, 2021, p. 411 ss.; M.P. Weller, M.L. Tran, *Climate Litigation against companies*, in *Climate Action*, 2022, p. 1 ss., spec. p. 3. Tale processo trova conferma nella recente decisione della Corte di appello dell'Aja del 12 novembre 2024, resa nel caso *Milieudefensie et alii c. Royal Dutch Shell*: “[t]he social standard of care, interpreted on the basis of Articles 2 and 8 ECHR and soft law such as the UNGP and OECD guidelines, requires producers of fossil fuels to take their responsibility in this respect”. Così The Hague Court of Appeal, *Milieudefensie et alii v. Royal Dutch Shell*, par. 7.61, disponibile nella traduzione inglese al seguente indirizzo: https://climatecasechart.com/wp-content/uploads/non-us-case-documents/2024/20241112_8918_judgment.pdf. Cfr. altresì in tal senso anche sentenza di primo grado, Tribunale distrettuale dell'Aja, *Milieudefensie et alii c. Royal Dutch Shell*, del 26 maggio 2021, parr. 4.4.2 ss., nonché atto di citazione, causa *Falys c. TotalEnergies*, parr. 44 ss., p. 51 ss.

D'altronde, il dialogo multilivello tra norme non sorprende in questa materia, se si considera che l'affermazione della responsabilità climatica delle imprese richiede non solo uno sforzo di adattamento e, talora, di creatività, ma anche un'azione di carattere marcatamente multidisciplinare: come si vedrà meglio nel corso del libro, infatti, lo sviluppo del contenzioso climatico, nel suo complesso, implica un processo di ingegneria giuridica senza precedenti su molteplici piani del diritto (processuale, civilistico, internazionalpubblicistico, internazionalprivatistico ...) e si nutre al contempo del costante apporto sinergico della scienza, sulle cui evidenze conclusive inevitabilmente poggia e si sviluppa l'architettura argomentativa delle azioni in rilievo.

2. Il piano della ricerca

Il piano della ricerca è articolato in quattro capitoli e in una introduzione.

Il libro prende avvio con un breve inquadramento di carattere introduttivo sul modo in cui il cambiamento climatico ha messo alla prova il diritto internazionale pubblico, promuovendo la formazione non solo di uno specifico regime normativo (c.d. diritto internazionale climatico), ma condizionando anche i contenuti delle varie anime della materia (c.d. climatizzazione del diritto internazionale pubblico). La gravità del fenomeno sta stimolando, più di recente, ulteriori linee di sviluppo attraverso le determinazioni delle istanze internazionali più rilevanti, quali il Tribunale internazionale del diritto del mare e la Corte internazionale di giustizia, alla quale è stato richiesto un parere consultivo in materia di obblighi degli Stati sul cambiamento climatico, destinato a segnare l'evoluzione della dimensione internazionalpubblicistica della materia (capitolo introduttivo).

Alla luce della natura radicalmente innovativa e senza precedenti dell'emergenza climatica, il libro muove dall'assunto teorico che il danno climatico rappresenta una situazione ontologicamente affine ma non coincidente con quella del danno ambientale tradizionale di carattere transfrontaliero. Da tale atipia discendono, ad avviso di chi scrive, importanti conseguenze sul piano del diritto internazionale privato uniforme, imponendo in alcuni casi l'esigenza di ripensare l'approccio internazionalprivatistico esistente, anche attraverso la prospettazione, talora, di espresse deviazioni dalle soluzioni tradizionali.

Successivamente con il primo capitolo si intende ricomporre il frammentato *puzzle* giurisdizionale in cui si sostanzia allo stato il contenzioso climatico, a livello sia internazionale che nazionale. Tale sistematizzazione è indispensabile, infatti, per definire l'orizzonte di indagine della presente ricerca, limitata, come accennato, al solo contenzioso privatistico di carattere transfrontaliero, rilevante ai fini del diritto dell'Unione Europea.

Nei capitoli successivi sono poi passati in rassegna i profili internazional-privatistici che possono emergere in questo contesto.

Sul piano della giurisdizione, le strategie processuali più soddisfacenti mirano a invocare nell'ambito del regime giuridico europeo soluzioni ispirate alla logica della concentrazione della competenza giurisdizionale, preferibilmente collegata al luogo del domicilio dell'impresa convenuta, se situato nel territorio di uno Stato membro, al fine di evitare i problemi di localizzazione sia del luogo del fatto generatore della responsabilità sia del luogo dell'evento dannoso. Uno sviluppo normativo auspicabile potrebbe giungere in questo settore dalla prospettiva di favorire l'attrazione della competenza giurisdizionale verso l'Unione Europea tramite la prospettata introduzione di un "*forum necessitatis*", nelle ipotesi maggiormente collegate a Stati terzi, ma pur sempre sufficientemente connesse con il territorio europeo, nel tentativo di evitare indebite forme di diniego della giustizia. Particolari questioni in tema di delimitazione della competenza giurisdizionale sorgono con riguardo alle azioni collettive, essendo i titoli di giurisdizione uniformi congegnati per azioni di tipo individuale (capitolo secondo).

Con riguardo alla legge applicabile, le peculiarità del danno da cambiamento climatico impongono, a nostro avviso, un ripensamento delle soluzioni di conflitto unionali vigenti; esse, in particolare, mettono in crisi il classico criterio di collegamento dell'evento dannoso (*locus commissi delicti*), tipico della responsabilità extracontrattuale, richiedendo, a parere di chi scrive, l'elaborazione di una soluzione uniforme *ad hoc*, con uno spazio riservato all'autonomia privata unilaterale (capitolo terzo).

Gli sforzi di contenimento e di semplificazione compiuti in sede di giurisdizione internazionale e le peculiarità del contenzioso climatico orizzontale riducono lo spazio di operatività delle norme sulla circolazione delle decisioni straniere. Ciononostante, qualora in futuro dovesse porsi un'esigenza di riconoscimento ed esecuzione di decisioni climatiche straniere "orizzontali", dinanzi ai giudici degli Stati membri, potrebbero emergere talune anomalie o aporie dei regimi normativi esistenti, idonee a compromettere, laddove non opportunamente temperate o colmate, l'obiettivo di

giustizia materiale perseguito dall'azione giudiziaria in rilievo (capitolo quarto).

3. La crisi climatica mondiale

“... *We are playing Russian roulette with our planet. We need an exit ramp off the highway to climate hell. And the truth is ... we have control of the wheel. The 1.5-degree limit is still just about possible. ... we need to fight harder. Now... It's climate crunch time*”¹⁰. Con queste parole il Segretario Generale delle Nazioni Unite António Guterres, il 5 giugno 2024, nel discorso pronunciato al Museo di Storia naturale di New York per la Giornata mondiale dell'Ambiente, ha denunciato la gravità delle conseguenze ambientali mondiali legate al cambiamento climatico, sottolineando l'urgenza di una risposta accelerata della comunità internazionale, attraverso drastiche misure di mitigazione. Qualche settimana prima, il 22 aprile 2024, in occasione della giornata mondiale della Terra (*Earth Day*), il Servizio per il cambiamento climatico Copernicus della Commissione europea¹¹ aveva pubblicato, insieme all'Organizzazione Meteorologica Mondiale (*World Meteorological Organization*, acronimo inglese: WMO)¹², il rapporto annuale sullo

¹⁰ Secretary-General's special address on climate action “A Moment of Truth”, 5 giugno 2024, New York. Per il testo del discorso integrale si rinvia al seguente indirizzo: <https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2024-06-05/secretary-generals-special-address-climate-action-moment-of-truth-delivered>. Lo stesso António Guterres nel corso della conferenza stampa tenutasi presso la sede delle Nazioni Unite il 27 luglio 2021 aveva annunciato che “The era of global warming has ended; the era of global boiling has arrived”, discorso disponibile al seguente indirizzo: <https://press.un.org/en/2023/sgsm21893.doc.htm>.

¹¹ Il *Copernicus Climate Change Service (C3S)* fornisce il monitoraggio climatico per il mondo, l'Europa e l'Artico. Esso è attuato dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine per conto della Commissione europea con finanziamenti dell'Unione Europea; pubblica regolarmente bollettini climatici mensili che riportano i cambiamenti osservati nelle temperature globali dell'aria superficiale e del mare, nella copertura di ghiaccio marino e nelle variabili idrologiche.

¹² L'Organizzazione Meteorologica Mondiale (*World Meteorological Organisation*, WMO) è l'organizzazione delle Nazioni Unite che raccoglie, monitora e prevede il tempo, il clima e le risorse idriche, e fornisce servizi correlati su scala nazionale, regionale e globale attraverso i suoi 193 membri, i servizi meteorologici nazionali e i servizi di monitoraggio. Cfr. <https://www.copernicus.eu/it/servizi/cambiamenti-climatici>. Cfr. informazioni disponibili su <https://climate-adapt.eea.europa.eu/it/metadata/organisations/world-meteorological-organization-wmo>.